

**BONUS CARBURANTE DI € 200
AI LAVORATORI DIPENDENTI, PER IL SOLO 2022**

In occasione della conversione del d.l. 21/3/2022 n. 21, la legge 20/5/2022 n. 51 ne ha modificato come segue l'art. 2, intitolato: "Bonus carburante ai dipendenti" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022):

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti ~~a titolo gratuito da aziende private~~ **dai datori di lavoro privati** ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, **del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917** ^[1].

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Dal vigente art. 2 del d.l. n. 21/2022 - nella nuova versione efficace dal 21 maggio u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 - sono state quindi apportate le aggiunte scritte in neretto, e eliminate le parole:

- a) "a titolo gratuito": la cessione dei buoni carburante, pertanto, può avvenire non solo a titolo di liberalità (e quindi per una scelta facoltativa, volontaria e unilaterale, di ogni datore di lavoro), ma anche in ottemperanza di un obbligo contrattuale (stabilito per es. in un accordo di secondo livello nel quale il premio di risultato detassabile può essere, a scelta di ogni lavoratore interessato, trasformato in welfare), in attuazione di un regolamento aziendale o nell'ambito dei cosiddetti piani di *flexible benefit* (come, per es., quello previsto dal CCNL Confimi Impresa Meccanica, ai sensi del quale, entro l'1 settembre 2022, i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei dipendenti - in possesso di determinati requisiti - strumenti di welfare del valore di 200 euro – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2021);
- b) "da aziende private": la cessione dei buoni carburante non riguarda solo le stesse, ma può essere effettuata da tutti i datori di lavoro privati (compresi quindi le associazioni, gli studi professionali, ecc.).

Ancorché perduri la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte degli uffici preposti (Agenzia delle Entrate e INPS in primis che, stando così le cose, non è detto le diramino, a breve o tout court), si precisa che **i 200 euro del bonus carburante si aggiungono - per il solo anno 2022 - al valore dei beni ceduti/dei servizi prestati ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito fino a 258,23 euro nel periodo d'imposta** ^[1], di cui, da ultimo, si è trattato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2021.

^[1] Art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (euro 258,23, N.d.R.); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Qui sotto riportiamo due fac-simile che ogni datore di lavoro interessato - ossia quello che deciderà **liberamente** di cedere i buoni carburante (non quindi quello eventualmente "obbligato" a farlo) - potrà utilizzare per informare, rispettivamente, tutti i dipendenti (fac-simile 1) o solo alcuni/uno di essi (fac-simile 2) di essere destinatari/destinatario della relativa cessione.

Fac-simile 1CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (ART. 2 D.L. N. 21/2022)
COMUNICAZIONE

La scrivente è lieta di informare che, entro il prossimo _____ (**N.B.: non oltre il 31 dicembre 2022**), a ogni dipendente in servizio alla data del _____ 2022, verranno ceduti e consegnati dei buoni carburante, utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alle vigenti disposizioni di legge (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società _____

Fac-simile 2

Luogo e data

Gent.ma Sig.ra/Gent.mo Sig. _____

Raccomandata a mano

OGGETTO: CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (ART. 2 D.L. N. 21/2022): COMUNICAZIONE AZIENDALE.

Gent.ma Sig.ra/Gent.mo Sig. _____,

siamo lieti di informarla che, entro il prossimo _____ 2022, Le verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di carburante, utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alle vigenti disposizioni di legge (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società _____

Per ricevuta Sig.ra/Sig. _____
